

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE

GILDA DEGLI INSEGNANTI DELLA PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Approvato dall'Assemblea Provinciale del 04/03/2026

Indice

1. Composizione della Gilda provinciale
 2. Assemblea territoriale di zona
 3. Delegato di zona
 4. Assemblea Provinciale ordinaria
 5. Assemblea Provinciale straordinaria
 6. Direzione provinciale
 7. Compiti e competenze della Direzione provinciale
 8. Assemblea provinciale dei delegati di zona
 9. Coordinatore provinciale
 10. Compiti e competenze del Coordinatore provinciale
 11. Tesoriere provinciale
 12. Collegio dei Controllori dei Conti
 13. Collegio dei Probiviri
 14. Rappresentanza nei contratti economici
 15. Personale in pensione
 16. Delegazioni della Gilda nelle assemblee FGU
 17. Modifiche del regolamento
 18. Codice etico e trasparenza
-

Art. 1 – Composizione della Gilda provinciale

1. Fanno parte della Gilda della Provincia BAT tutti i docenti iscritti, compresi i pensionati, secondo quanto previsto dal regolamento nazionale.
 2. Sono ammessi anche docenti neoassunti o precari, purché in possesso di trattenuta sindacale Gilda degli Insegnanti sul cedolino stipendiale.
-

Art. 2 – Assemblea territoriale di zona

1. Si tiene almeno una volta ogni quattro anni, prima dell'Assemblea Provinciale per il rinnovo degli organismi provinciali.
 2. Possono essere convocate assemblee straordinarie su richiesta del delegato di zona, del Coordinatore provinciale o di almeno un terzo degli iscritti.
 3. Comprende tutti i docenti iscritti nello stesso distretto o comune della provincia e i pensionati residenti nel territorio.
 4. La convocazione avviene preferibilmente tramite email ufficiale almeno cinque giorni prima.
 5. All'insediamento, l'Assemblea elegge:
 - Presidente
 - Segretario verbalizzante
 - Membro scrutatore (costituenti la Commissione Elettorale)
 6. L'Assemblea elegge i delegati per l'Assemblea Provinciale a scrutinio segreto:
 - Ogni delegato rappresenta fino a 10 iscritti.
 - Se gli iscritti sono tra 5 e 9, viene eletto almeno un delegato.
 - Con più di 30 iscritti, ciascun delegato può avere al massimo 6 deleghe.
 7. L'Assemblea territoriale può dotarsi di un proprio regolamento coerente con quello provinciale.
-

Art. 3 – Delegato di zona

1. Coordina i rapporti tra gli iscritti del territorio e la struttura provinciale.
 2. Fornisce prima consulenza contrattuale, giuridica e normativa, con supporto della Direzione o del Coordinatore provinciale.
 3. Cura i rapporti con enti, istituzioni e stampa, concordando preventivamente ogni intervento con la Direzione provinciale.
 4. Presenta un bilancio annuale delle attività agli iscritti della zona.
-

Art. 4 – Assemblea Provinciale ordinaria

1. È costituita dai delegati eletti dalle Assemblee territoriali.
2. Stabiliscono la linea politica e organizzativa provinciale.
3. Elegge ogni quattro anni:
 - Coordinatore provinciale
 - Direzione provinciale (4 membri, come da regolamento nazionale)
 - Collegio dei Controllori dei Conti (3 effettivi + 2 supplenti)
 - Collegio dei Probiviri (3 effettivi + 2 supplenti)
4. La convocazione avviene tramite affissione all'albo della sede provinciale o pubblicazione sul sito web provinciale almeno 20 giorni prima, con comunicazione

- personale ai delegati di zona o, in mancanza, a tutti gli iscritti del territorio almeno 5 giorni prima.
5. L'Assemblea ha capacità deliberante in presenza della maggioranza delle deleghe previste. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.
-

Art. 5 – Assemblea Provinciale straordinaria

Convocata nei casi previsti dal regolamento nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei delegati provinciali, con modalità analoghe all'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Direzione provinciale

1. Eletta dall'Assemblea provinciale ogni quattro anni, tra i membri di diritto.
 2. Coordina le attività della Gilda sul territorio e attua le delibere dell'Assemblea.
 3. Nella prima riunione elegge Tesoriere e Vicecoordinatore provinciale.
 4. Le riunioni sono valide con almeno metà dei membri più uno.
-

Art. 7 – Compiti della Direzione provinciale

- Gestione ordinaria delle attività sindacali.
 - Pianificazione di iniziative e campagne locali.
 - Rendicontazione annuale agli iscritti.
 - Cura dei rapporti con le altre organizzazioni sindacali e con la stampa.
 - Predispone tutti gli elementi per la partecipazione alle elezioni scolastiche.
 - Assegna incarichi funzionali, anche a membri esterni, compresi docenti pensionati.
-

Art. 8 – Assemblea provinciale dei delegati di zona

Convocata dalla Direzione per esaminare questioni di interesse generale, funge da organo consultivo. Può articolarsi in commissioni di lavoro o studio.

Art. 9 – Coordinatore provinciale

1. Rappresenta legalmente la Gilda provinciale.
2. Convoca e coordina gli organismi provinciali.
3. Coordina i rapporti con le zone provinciali e con la direzione nazionale.

4. Partecipa alla contrattazione decentrata provinciale e regionale.
 5. Garantisce trasparenza e tempestiva informazione agli iscritti.
-

Art. 10 – Compiti e competenze del Coordinatore provinciale

- Attua le delibere della direzione provinciale.
 - Coordina assemblee e attività dell'associazione.
 - Cura rapporti con le altre Gilde, forze politiche, componenti sindacali e stampa.
 - Coordina gli incarichi di delegati e responsabili territoriali.
-

Art. 11 – Tesoriere provinciale

1. Gestisce le finanze secondo gli indirizzi della Direzione.
 2. Redige bilancio consuntivo e preventivo in accordo con il Coordinatore.
 3. Custodisce registro entrate/uscite e documentazione finanziaria.
 4. Cura i versamenti e rimborsi secondo le delibere della Direzione.
 5. Informa la Direzione sulla situazione di cassa.
 6. Pur essendo attribuita firma disgiunta, il Tesoriere è tenuto, in forza della presente deliberazione e nel rispetto dei principi di corretta gestione e trasparenza amministrativa, a condividere preventivamente con il Coordinatore in qualità di Rappresentante Legale ogni operazione da effettuare sul conto corrente, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, mediante comunicazione scritta (anche a mezzo posta elettronica o altro strumento tracciabile).
-

Art. 12 – Collegio dei Controllori dei Conti

1. Composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
 2. Vigila sulla gestione amministrativa e contabile della Gilda.
 3. Non possono ricoprire altre cariche nella Gilda.
 4. Funziona sempre con almeno 3 membri presenti.
-

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

1. Organo di garanzia e disciplina, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
2. Elegge un Presidente interno.
3. Giudica la conformità degli atti e le controversie tra organi territoriali.
4. Emanando decisioni entro 90 giorni dal primo incontro.

5. Misure disciplinari: richiamo, deplorazione, sospensione fino a 12 mesi, espulsione.
 6. Decisioni appellabili al Collegio Nazionale dei Probiviri.
-

Art. 14 – Rappresentanza nei contratti economici

La Gilda provinciale è rappresentata dal Coordinatore e dal Tesoriere. I nomi dei responsabili sono confermati dai verbali degli organismi che li hanno eletti.

Art. 15 – Personale in pensione

I pensionati hanno pieni diritti di iscrizione, voto e elettorali. Possono partecipare a tutte le assemblee e organi provinciali.

Art. 16 – Delegazioni della Gilda nelle assemblee FGU

1. Sono delegati all'Assemblea Provinciale della FGU tutti i membri della Direzione, altri organi statutari e i delegati di zona fino al numero previsto.
 2. In caso di eccedenza, restano esclusi i delegati di zona con minore numero di iscritti.
 3. All'Assemblea Regionale FGU partecipano i membri della Direzione e i primi non eletti fino al numero previsto.
-

Art. 17 – Modifiche del regolamento

Il regolamento può essere modificato dall'Assemblea provinciale a maggioranza semplice dei delegati. Modifiche sui diritti fondamentali richiedono la maggioranza dei due terzi.

Art. 18 – Codice etico e trasparenza

1. Tutti gli organi devono agire con imparzialità, trasparenza e responsabilità.
 2. Rendicontazioni annuali di attività e finanze agli iscritti.
 3. È previsto un canale interno anonimo per segnalazioni di violazioni o comportamenti non etici.
-